

L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.LGS. 231/2001

1. Lo scorso 7 luglio 2011, il Governo ha definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 (il “Decreto”) che modifica l’impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-*undecies* in tema di reati ambientali. In particolare il nuovo D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Vi è da considerare che i reati ambientali non sono una novità nell’impianto del D.Lgs. 231/2001; difatti, già la Legge Delega 300/2000, all’art. 11, lett. d), contemplava alcune fattispecie di reato in materia di tutela dell’ambiente e del territorio (solo a titolo di esempio: L. 1860/1962 sull’energia nucleare, L. 979/1982 per la difesa del mare, D.Lgs. 372/1999 sulla prevenzione dell’inquinamento). La delega menzionata è rimasta a lungo inattuata. Inutile, a tal fine, anche i richiami contenuti nell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, cd. Codice dell’Ambiente, che pur prevedendo la responsabilità solidale della persona giuridica per il compimento di illeciti da parte di amministratori o rappresentanti dell’ente, presentava un difetto di tipizzazione del reato e di indicazione delle sanzioni (Cass. Pen., 41329/2008).

Il nuovo Decreto ha previsto l’introduzione di due nuove fattispecie nel codice penale:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis).

Inoltre, sono richiamati anche dal medesimo Decreto molti reati disciplinati in leggi speciali. In relazione al Codice dell’Ambiente sono sanzionati: l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in

A cura del Centro Studi del
Dipartimento Italiano di Corporate.

Alessandro De Nicola
adenicola@orrick.com
Ivan Rotunno
ivotunno@orrick.com
Simonetta Formentini
sformentini@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.

manca di autorizzazione(art. 256); l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257); la violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); il traffico illecito dei rifiuti (art. 259); la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti (art. 260); la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi (art. 260-*bis*); il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Per quel che concerne il commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti: l’importazione o l’esportazione senza licenza, l’utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati

nel Regolamento 338/97; la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività; la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati. In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece repressi: la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento 3093/94. Infine, in ottemperanza a quanto dettato dalle Direttive comunitarie, sono stati previsti anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

Tutte le condotte sono suddivise in tre classi di gravità: è prevista, infatti, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria; la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni; e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Solo per il reato di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste variano, dunque, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.000; in caso di condanna per determinati delitti (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti), si applicano anche le sanzioni interdittive (a titolo di es. l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione) per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il nuovo Decreto ha accolto alcuni dei rilievi che la Commissione Politiche UE e la Commissione

Giustizia avevano avanzato, dapprima con l'esame del 18 maggio scorso e successivamente con il parere favorevole del 31 maggio, come l'attenuazione dell'applicazione delle sanzioni SISTRI, attraverso l'inserimento di due nuovi commi, 9-bis e 9-ter, all'art. 260-bis del Codice dell'ambiente. Entrando più nello specifico, la principale critica che si potrebbe muovere al provvedimento in commento è la totale assenza di una presunzione di conformità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo in tutti i casi in cui la società adotti sistemi di gestione ambientale. Sarebbe stato infatti auspicabile che la legge avesse individuato (alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro) una presunzione di esenzione di responsabilità per le società che adottano Modelli di organizzazione, gestione e controllo in linea, ad esempio, con gli standard ISO 14001 (i quali seppur non obbligatori, dimostrano che l'organizzazione ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività), o al regolamento EMAS (un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale). In ogni caso, per quelle società che si sono già adeguate allo standard ISO 14001 o al regolamento EMAS, l'attività di predisposizione della relativa parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo potrà essere certamente agevolata dalle analisi effettuate in occasione delle suddette certificazioni.